

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "Più Medical S.p.A." (la "**Società**").

La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 – Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Castronno (VA) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonché, a norma dell'articolo 2365, secondo comma, del Codice Civile, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale. La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 – Oggetto

La Società ha per oggetto lo svolgimento, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate e collegate, delle seguenti attività:

1. Gestione farmaceutica e parafarmaceutica

- esercizio e gestione di farmacie e parafarmacie, compresa la preparazione e vendita di medicinali, parafarmaceutici, omeopatici, integratori, dispositivi medici, articoli sanitari, prodotti per la prima infanzia, diagnostica, veterinaria, materiale di medicazione e galenici;

2. Telemedicina e teleassistenza, gestione pazienti cronici

- erogazione di prestazioni cliniche da remoto (televisite, teleconsulto, telemonitoraggio) e assistenza sanitaria digitale (teleassistenza, telemonitoraggio);
- monitoraggio a domicilio di pazienti cronici (e.g., diabete, ipertensione, patologie respiratorie), in collaborazione con strutture sanitarie pubbliche o private;

3. Servizi di nutrizione

- attività di consulenza nutrizionale, percorsi di alimentazione personalizzata, valutazione dietetica e piani dietetici, anche a supporto della gestione terapeutica di patologie croniche;

4. Cosmetici, diagnostica e igiene

- commercio di cosmetici, prodotti per l'igiene personale, reattivi diagnostici, dispositivi per test in farmacia, prodotti diagnostico-sanitari;

5. E-commerce e digital health

- vendita *online* di farmaci non soggetti a prescrizione, parafarmaci, cosmesi, integratori, dispositivi medici e servizi digitali sanitari (*e-commerce*), inclusi consegna a domicilio e servizi digitali integrati;

6. Logistica e imballaggio

- servizi di confezionamento conto terzi, imballaggio, stoccaggio e distribuzione di prodotti farmaceutici, sanitari, cosmetici e dispositivi medici;



Stefano Meroni

7. Formazione ed educazione sanitaria

- promozione di programmi di educazione sanitaria, formazione professionale per farmacisti, operatori sanitari e cittadini;

8. Partecipazioni e aggregazioni societarie

- acquisizione e gestione di partecipazioni in società, consorzi o cooperative similari, nel rispetto delle normative e in coerenza con l'oggetto sociale;

9. Attività strumentali o accessorie

- tutte le attività, ivi inclusa la prestazione di servizi anche a favore di soggetti esterni al gruppo, connesse, accessorie o strumentali funzionali al perseguimento del richiamato oggetto, purché consentite dalla legge.

La Società potrà altresì svolgere tutte le altre attività commerciali, bancarie, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ed in particolare rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, ed esclusa qualsiasi attività che sia da considerarsi riservata ai sensi del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e/o del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB"), essa potrà anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero.

Articolo 4 – Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento), e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.

Articolo 5 – Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6 – Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta ad Euro 100.000,00 (centomila) ed è suddiviso in n. 5.000.000 (cinque milioni) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni"), di cui:

- n. 4.650.000 (quattro milioni seicentocinquantamila) azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie");
e
- n. 350.000 (trecentocinquantamila) azioni a voto plurimo (le "Azioni a Voto Plurimo" e, congiuntamente alle Azioni Ordinarie, le "Azioni").

Il capitale può essere aumentato, anche più volte osservando le disposizioni di legge, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, ivi incluse Azioni a Voto Plurimo, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile.

Nei casi consentiti dalla legge, il capitale può essere aumentato anche senza emissione di nuove Azioni. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura o il conferimento di crediti, osservando le disposizioni di legge.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da un Notaio.

Qualora una o più categorie di Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

In ogni caso è esclusa la necessità di approvazione ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile di delibere assembleari aventi ad oggetto la, e/o connesse alla quotazione delle azioni su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

In data 13 novembre 2025 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale mediante emissione di massime n. 2.600.000 (duemilioneiseicentomila) azioni ordinarie, destinate alla creazione del flottante necessario per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan nonché a permettere l'ingresso di ulteriori investitori nel capitale della Società anche successivamente alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan, il tutto con l'obiettivo di dotare la Società delle risorse necessarie per proseguire con la propria strategia di M&A. Per la disciplina dell'aumento di capitale si rinvia al verbale redatto dal Notaio Dario Cortucci in pari data.

L'aumento di capitale dovrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2025 ovvero entro il più breve termine fissato dal Consiglio di Amministrazione ed in ogni caso entro il termine di regolamento delle operazioni relative al collocamento dell'offerta.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al 27 ottobre 2030, con esclusione del diritto di opzione:

- i. per un numero di Azioni per un numero di Azioni Ordinarie non superiore al 20% del numero di Azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate;
- ii. per un numero di Azioni Ordinarie non superiore al 10% del numero di Azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più *tranche*, fino al 27 ottobre 2030, per un numero di Azioni per un numero di Azioni Ordinarie non superiore al 10% del numero



Stefano Maroni

di Azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega a servizio di piani di incentivazione basati su azioni ordinarie della Società ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile

Ai fini dell'esercizio delle deleghe ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile di cui sopra, casi al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola *tranche*, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle Azioni Ordinarie, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 2441, commi 4 e 6, del Codice Civile, restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge.

Articolo 7 – Azioni e categorie di azioni

Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causa*. Le Azioni Ordinarie danno diritto ad un voto. Le Azioni a Voto Plurimo danno diritto a 10 (dieci) voti ciascuna. Il caso di comproprietà trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2347 del Codice Civile.

Tutte le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF. Il possesso anche di una sola Azione costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto e alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello statuto.

Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan ("**EGM**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni a Voto Plurimo in misura di 10 (dieci) voti per ogni Azione a Voto Plurimo, in relazione a tutte le assemblee, ordinarie e straordinarie della Società. Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, compresa l'assemblea speciale delle Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi (le "**Cause di Conversione**"):

- (a) la richiesta di conversione da parte di un titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione;
- (b) il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo ad un altro soggetto, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso (il "**Trasferimento**"), fatta eccezione per le ipotesi di Trasferimento Consentito. Ai fini del presente Statuto, con "**Trasferimento Consentito**" si intende:
 - (a) qualsiasi Trasferimento di Azioni a Voto Plurimo in cui il cessionario sia un membro della Famiglia Maroni;

- (b) qualsiasi Trasferimento di Azioni a Voto Plurimo in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllato da, anche congiuntamente, uno o più membri della Famiglia Maroni;
- (c) qualsiasi Trasferimento di Azioni a Voto Plurimo a favore di una società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 (la "**Società Fiduciaria**"), purché il mandante della Società Fiduciaria sia un membro della Famiglia Maroni;
- (d) qualsiasi Trasferimento di Azioni a Voto Plurimo a titolo di dotazione di un *trust* ovvero di altro veicolo di *bona fide estate-planning*, a condizione che il beneficiario del *trust* ovvero del diverso veicolo di *bona fide estate-planning* sia un membro della Famiglia Maroni;
- (e) qualsiasi Trasferimento di Azioni a Voto Plurimo derivante da una fusione o da una scissione, a condizione che la società o l'ente a favore del quale si verifica il passaggio della titolarità delle Azioni a Voto Plurimo continui ad essere assoggettato, anche dopo la fusione o la scissione, al controllo di almeno un membro della Famiglia Maroni ovvero al controllo, anche congiuntamente, da uno o più membri della Famiglia Maroni.

Ai fini del presente Statuto, con "**Famiglia Maroni**" si intendono: (i) i veicoli che alla data di adozione del presente Statuto si collocano al vertice della catena partecipativa della Società (i.e., FAMA S.a.s. di Maroni Fabrizio & C., Armar S.a.s. di Maroni Armando & C., Stema S.a.s. di Maroni Elio Ettore & C. e Alestema S.a.s. di Levati Anna Maria & C.); nonché (ii) Fabrizio Maroni (CF MRNFRZ70E26L682T), Stefano Maroni (CF MRNSFN72E16A290C), i loro rispettivi discendenti, ascendenti o collaterali (nonché i discendenti dei collaterali di Fabrizio Maroni e Stefano Maroni).

- (c) il trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni a Voto Plurimo intestate a una Società Fiduciaria, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio della titolarità sostanziale della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico mandante di una Società Fiduciaria a un soggetto giuridico diverso che divenga mandante della medesima Società Fiduciaria (il "**Cambio di Mandato**"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito.

Nel caso in cui si verifichi una Causa di Conversione gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati (gli "**Intermediari**") sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni a Voto Plurimo oggetto di conversione. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto trasferimento.

Qualora il Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo abbia natura di Trasferimento Consentito, è onere dei soggetti interessati al Trasferimento fornire istruzioni all'Intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie ai sensi di quanto previsto precedentemente. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.

Qualora si verifichi un'ipotesi di Cambio di Mandato e tale Cambio di Mandato non avvenga a seguito di un Trasferimento Consentito, il soggetto giuridico titolare delle Azioni a Voto Plurimo è obbligato a comunicare alla Società, entro dieci giorni dal momento in cui ha avuto notizia del Cambio di



Stefano Maroni

Mandato, e comunque entro la c.d. *record date* dell'assemblea che venisse convocata per una data successiva al Cambio di Mandato, il verificarsi della Causa di Conversione mediante lettera raccomandata o PEC, corredata dalla certificazione dell'Intermediario. La medesima comunicazione deve essere contestualmente effettuata, senza vincoli di forma, allo stesso Intermediario, il quale è tenuto ed autorizzato ad annotare nelle proprie scritture l'avvenuta automatica conversione delle Azioni a Voto Plurimo in un pari numero di Azioni Ordinarie.

Qualora si verifichi un'ipotesi di Cambio di Mandato a seguito di un Trasferimento Consentito, il soggetto giuridico titolare delle Azioni a Voto Plurimo è tenuto a inviare alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito entro dieci giorni dal momento in cui ha avuto notizia del Cambio di Mandato. In tal caso le Azioni a Voto Plurimo oggetto del predetto Cambio di Mandato non saranno convertite in Azioni Ordinarie.

In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società l'ultimo giorno di calendario del mese solare entro il si è verificata la Causa di Conversione – ovvero, se antecedente, il giorno precedente alla c.d. *record date* di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione – fermo restando l'obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, sesto comma, del Codice Civile, riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale, essendo al riguardo anche autorizzato a rimuovere eventuali clausole e sezioni del presente statuto non più attuali.

In nessun caso le Azioni Ordinarie potranno essere convertite in Azioni a Voto Plurimo.

In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

- (i) salvo in caso di aumento gratuito a servizio di piani di incentivazione basati su Azioni Ordinarie della Società ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile dove potranno essere emesse solo Azioni Ordinarie, in caso aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione;
- (ii) in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano Azioni Ordinarie ovvero Azioni a Voto Plurimo – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni a Voto Plurimo;
- (iii) in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo: (a) il numero delle emittende Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo dovrà essere proporzionale al numero di Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione, e (b) le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione dovranno essere offerte prioritariamente in sottoscrizione al singolo socio in base alla proporzione, rispettivamente, di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi, altresì, che: (I) le Azioni a Voto Plurimo

- potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo; (II) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo, le Azioni a Voto Plurimo si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo e saranno offerte in opzione agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge;
- (iv) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione o non spettanza del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione dell'assemblea speciale né delle Azioni Ordinarie né dei titolari di Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile.

Nell'ipotesi in cui:

- le Azioni risultassero essere diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del Codice Civile, 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF; ovvero
- l'ammissione su EGM determini per la Società – secondo le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti – la qualifica di società che fa ricorso al capitale di rischio ai sensi dell'articolo 2325-*bis* del Codice Civile,

troveranno applicazione nei confronti della Società le relative disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e dovranno essere automaticamente disapplicate le eventuali clausole del presente statuto incompatibili con tale disciplina.

Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma è attestata dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del Consiglio di Amministrazione, l'attestazione è effettuata dal Collegio Sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, sesto comma, del Codice Civile, il testo dello statuto con l'eliminazione delle clausole dello statuto eventualmente decadute.

Articolo 8 – Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

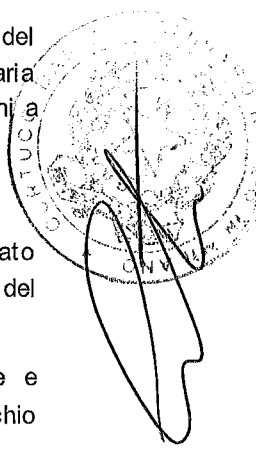
Articolo 9 – Obbligazioni

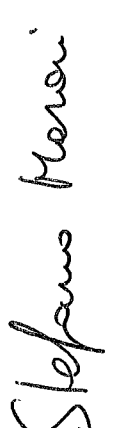
La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "cum warrant", nel rispetto delle disposizioni di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-*ter* del Codice Civile.

Articolo 10 – Finanziamenti, conferimenti e patrimoni destinati

La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.





La Società può, altresì, costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 11 – Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato di seguito. Non spetta il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle Azioni. Non spetta, altresì, il diritto di recesso in caso di modifiche alle clausole del presente Statuto che richiamino la normativa del TUF, ove dette modifiche siano connesse a modifiche al TUF in attuazione dell'art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 alla normativa del TUF.

Qualora una o più categorie di Azioni siano negoziate su EGM, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o siano loro assegnate, Azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione europea. Tale disposizione non è applicabile qualora le Azioni della Società diventino diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2325-*bis* e 2437, quarto comma, del Codice Civile.

Per tutte le ipotesi di recesso considerate dal presente Articolo 11 il valore di liquidazione delle Azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, secondo comma, del Codice Civile, fermo restando che tale valore non può essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 (sei) mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle Azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso. Resta, altresì, inteso che in tutte le ipotesi di recesso trovano applicazione le previsioni degli articoli da 2437-*bis* a 2437-*quater* del Codice Civile.

Articolo 12 – Disposizioni in materia di OPA endosocietaria

A partire dal momento in cui una o più categorie di Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (la "**Disciplina Richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti EGM**").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*bis* e 3-*quater* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione

al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Gli obblighi di cui all'articolo 106, terzo comma, lettera (b), del TUF non si applicano sino alla data di assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

Ogni riferimento a "mercato regolamentato" contenuto nelle Disciplina Richiamata dovrà intendersi far riferimento a "sistema multilaterale di negoziazione".

Articolo 13 – Articoli 108 e 111 TUF

A partire dal momento in cui una o più categorie di Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM trovano applicazione, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione.

In deroga al regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamentari ovvero, in tutti i casi in cui il suddetto Regolamento Emittenti preveda che CONSOB debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo è pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.

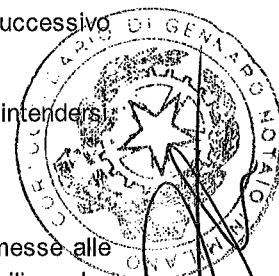
Chiunque, in assenza di un'offerta pubblica, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia di cui all'art. 108, comma 2, del TUF ha l'obbligo di acquistare i restanti strumenti finanziari da chi ne faccia richiesta, se non ripristina entro novanta giorni o il diverso termine definito con il gestore del mercato, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, a un corrispettivo pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo di acquisto. Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo 13 si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, primo e secondo comma, del TUF, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti – nei casi e termini previsti dalla Disciplina Richiamata – comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente detta soglia.

Articolo 14 – Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

Il presente Articolo 14 trova applicazione a partire dal momento in cui una o più categorie di Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM.

Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.



Stefano Morani

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta deve essere approvata dall'assemblea dell'emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applica a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari su EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica, purché consti l'assenso di Borsa Italiana, in caso di revoca dalla negoziazione su EGM per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni su un mercato regolamentato dell'Unione europea.

Articolo 15 – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti e identificazione degli azionisti

A partire dal momento in cui una o più categorie di Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM), trova applicazione la "disciplina sulla Trasparenza" (come definita nel predetto Regolamento Emittenti EGM), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi. Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti EGM, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (come definito dal Regolamento Emittenti EGM) secondo i termini e le modalità previste dalla disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente Articolo 15, il diritto di voto inerente alle Azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli Intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale.

La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, la percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa applicabile, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 16 – Convocazione e luogo dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della Società ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del Codice Civile.

L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la Società o in altro luogo, purché in Italia. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF- Milano-Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24Ore" o il "Corriere della Sera".

A partire dal momento in cui una o più categorie di Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM gli azionisti che rappresentano almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese. Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

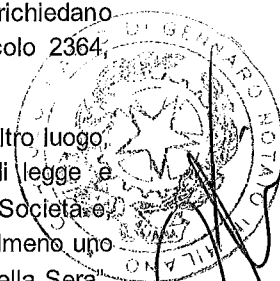
Articolo 17 – Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando una o più categorie di Azioni sono ammesse alle negoziazioni su EGM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM;
- cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Emittenti EGM;
- richiesta della revoca dalle negoziazioni su EGM delle Azioni, ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto;
- operazioni con parti correlate, nei casi previsti dall'articolo 37 del presente statuto.



Stefano Menoni

Articolo 18 – Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 19 – Quorum assembleari

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, sia in prima e sola convocazione, sia (ove previsto) in ogni ulteriore convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite, rispettivamente, dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Ai fini del calcolo dei *quorum* richiesti dalla legge e dallo statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, qualora riferiti ad aliquote del capitale sociale, si computa il numero dei voti spettanti alle Azioni e non il numero delle Azioni o la parte di capitale da esse rappresentata. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 20 – Intervento in assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Fermo quanto precede, la Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. La delega può essere notificata alla Società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Gli amministratori hanno la facoltà di stabilire che le assemblee dei soci si tengano esclusivamente per teleconferenza o videoconferenza ai sensi di quanto sopra disposto, omettendo pertanto di indicare nell'avviso il luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 21 – Presidente e Segretario dell'assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente, ove nominato, o dal più anziano di età dei consiglieri presenti. L'assemblea, su

designazione del Presidente, nomina un Segretario, anche non socio, e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, anche non soci.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea è presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procede alla nomina del Segretario.

Il funzionamento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e dal presente statuto, da apposito Regolamento approvato dall'assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate di volta in volta in sede di riunione assembleare. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato: (i) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; (ii) le modalità e il risultato delle votazioni; e (iii) i dati identificativi dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nei casi di legge – ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno – il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio, che in tal caso ricopre, altresì, il ruolo di Segretario.

Articolo 22 – Assemblee speciali

Ai fini dell'esercizio dei diritti attribuiti dal presente Statuto alle diverse categorie di Azioni, fermo il disposto dell'articolo 2376 del Codice Civile, nel caso in cui si tratti di diritti da esercitare in forma collegiale, dovrà procedersi mediante:

- separate assemblee speciali dei soci, per le cui regole di funzionamento si fa rinvio alle regole dettate dal presente Statuto per l'assemblea straordinaria; oppure
- separata votazione nell'assemblea generale dei soci, a condizione che siano comunque state convocate nel medesimo luogo e per il medesimo giorno e ora le assemblee speciali dei soci delle relative categorie di Azioni chiamate a votare, ovvero che siano presenti – per ciascuna categoria di Azioni chiamata a votare – tutti i titolari delle Azioni della relativa categoria.

Se esistono più categorie di Azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 23 – Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri compresi tra un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove). I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica 3 (tre) esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e possono essere rieletti.

Qualora una o più categorie di Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità o decadenza, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF e almeno 1 (uno) componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) qualora il Consiglio sia composto da un numero pari o superiore a 7 (sette) membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del TUF. Almeno 1 (uno) amministratore indipendente deve essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti EGM

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale



Stefano Ronchi

sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni singolo azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di 1 (una) lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non sono attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, e indicano almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, ovvero 2 (due) nel caso in cui la lista sia composta da almeno 7 (sette) candidati. Le liste che contengono più di 1 (uno) candidato devono inserire almeno 1 (uno) candidato ovvero 2 (due), nel caso in cui la lista sia composta da almeno 7 (sette) candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza in posizione utile tale da garantire la nomina. Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima/unica convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste, devono essere depositati presso la sede sociale (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e, se diversi, di quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) il *curriculum* professionale di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del TUF; e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si ha riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio (o dei soci che agiscano in gruppo o di concerto) nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risultano eletti:

- i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno 1 (uno); e
- il 1° (primo) candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il 2° (secondo) maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che abbiano

presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (la "**Lista di Minoranza**"). Non si tiene, tuttavia, conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione è composto da tutti i candidati della lista unica. In caso di parità di voti tra due o più liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sono sostituiti con i candidati indipendenti (secondo l'ordine progressivo) non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste (sempre secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati), in base al numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno 1 (uno) amministratore indipendente, ovvero 2 (due) qualora il Consiglio sia composto da un numero almeno pari a 7 (sette) membri richiesti dallo statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi ragione, 1 (uno) o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione procede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti, fermo restando che ove cessi l'amministratore eletto dalla Lista di Minoranza, il sostituto dovrà essere tratto da detta lista (ove possibile).

Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e siano individuati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM. Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 24 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, tutte le volte che il Presidente e/o l'Amministratore Delegato lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da 2 (due) dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente (ove nominato) o dall'Amministratore Delegato, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi messaggio di posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.

Si ritengono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano intervenuti la maggioranza dei consiglieri e dei sindaci e tutti gli aventi diritto a partecipare siano stati previamente informati della riunione, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, e gli assenti abbiano dichiarato di non opporsi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.



Stefano Marini

Articolo 25 – Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

Articolo 26 – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea, e può altresì nominare uno o più Vicepresidenti che sostituiscono il Presidente, nei casi di sua assenza o di impedimento, nell'espletamento delle funzioni a quest'ultimo attribuite dal presente Statuto.

Nell'ipotesi di nomina di più Vicepresidenti, le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono assunte dal Vicepresidente più anziano nella carica e così a seguire, ovvero secondo il diverso ordine eventualmente stabilito all'atto della nomina dei Vicepresidenti. Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 27 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie, eventualmente anche escludendo la necessità che il Presidente e il Segretario (oppure, nel caso in cui la legge lo richieda, il notaio) si trovino nel medesimo luogo, nei limiti consentiti dalla legge. In tale evenienza:

- (a) il Presidente della riunione deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità dei partecipanti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- (b) il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione; e
- (c) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente. Anche qualora la riunione si svolga con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, oltre che dal Segretario, salvo il caso di verbale in forma pubblica, per il quale è sufficiente la sottoscrizione del solo Notaio.

Articolo 28 – Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione, fatte salve le competenze spettanti all'assemblea ai sensi degli articoli 17, 18 e 37 dello statuto.

Spettano inoltre al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti le fattispecie di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, del Codice Civile; le fattispecie di scissione nei casi di cui all'articolo 2506-ter, ultimo comma, del Codice Civile; e gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 29 – Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, a uno o più consiglieri delegati, ivi compreso il Presidente e il/i Vicepresidente/i, e/o un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale e possibilmente nel corso delle relative riunioni consiliari, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di avocare a sé attribuzioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 30 – Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale che può anche essere esterno al Consiglio. Con l'atto di nomina, il Consiglio di Amministrazione determina le funzioni e le attribuzioni del Direttore Generale che può essere revocato dallo stesso Consiglio in ogni tempo.

Non possono comunque essere oggetto di delega al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e tutti quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi generali della Società e la determinazione delle relative strategie. Il Direttore Generale può partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

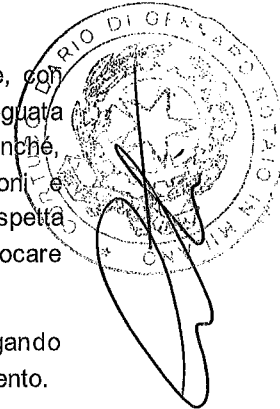
Articolo 31 – Compensi degli amministratori

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche l'eventuale compenso annuo che può essere determinato dall'assemblea ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere, a prezzo predeterminato, Azioni di futura emissione. Agli amministratori può inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 32 – Rappresentanza

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vicepresidente, se nominato. La firma del Vicepresidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. La rappresentanza della Società, per singoli atti ed operazioni, può essere conferita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione anche a componenti di esso che non siano il Presidente o il Vicepresidente.

In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti delle deleghe conferite. La Società può nominare terzi quali procuratori e/o institori, ai quali il Consiglio di Amministrazione può conferire la rappresentanza per specifici atti e/o categorie di atti.



?

A handwritten signature, possibly 'M.', is written below the question mark.

Stefano Marini

Articolo 33 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, nominati dall'assemblea. Il Collegio Sindacale dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° (terzo) esercizio della carica.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile e di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, quarto comma, del TUF.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo. Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del TUF.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare 1 (una) sola lista. Ogni candidato può presentarsi in 1 (una) sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non sono attribuiti ad alcuna lista.

Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti, anche di onorabilità e professionalità, stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente statuto.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima/unica convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati: (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, atte tante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) i *curricula vitae* professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica; (iv) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea. Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si ha riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il

termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (la **"Lista di Minoranza Sindaci"**), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'elezione dei sindaci è comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza Sindaci. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ex articolo 148, quarto comma, del TUF, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, fin alla successiva assemblea, il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle assemblee per le quali è presentata 1 (una) sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), e terzo comma, del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti ai settori di attività in cui opera la Società.

Articolo 34 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge, e nominata dall'assemblea su proposta motivata da parte del Collegio Sindacale.

Articolo 35 – Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione a favore dei soci, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Articolo 36 – Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

Articolo 37 – Operazioni con Parti Correlate

Qualora una o più categorie di Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, presidio equivalente, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e pubblicata sul proprio sito internet (la "**Procedura**") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in tema di operazioni con parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dall'equivalente presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società che delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che, come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Articolo 38 – Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Stefano Meroni

